

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
così composto:

dott. Francesco Vigorito - presidente,
dott. Mario Montanaro - giudice,
dott. Giuseppe Bianchi - giudice relatore,

a scioglimento della riserva assunta nella camera di consiglio del
30.9.2021, ha emesso il seguente

DECRETO

vista la domanda di concordato preventivo avanzata da NUOVI
EQUILIBRI S.R.L. "IN LIQUIDAZIONE" con ricorso depositato in data
7.4.2021 ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F.;

esaminati il piano, la proposta, la relazione attestativa e la
documentazione allegata, depositati in data 1.9.2021;

ritenuto che la proposta debba essere dichiarata inammissibile
in conseguenza:

- dell'omesso deposito della relazione giurata prevista
dall'art. 160, comma 2, L.F., malgrado il piano preveda la
falcidia del credito prelatizio, posto che il termine
concesso al debitore per il deposito della proposta
concordataria, del piano e della relativa documentazione è
considerato pacificamente perentorio (Cass. 6277/2016; Cass.
4342/2020; Cass. 1062/2021; Cass. 25479/2019; Cass.
29740/2018; Cass. 15435/2018), con la conseguenza che la
mancanza della suddetta relazione non è rimediabile mediante
la concessione di un termine da parte del tribunale (*ex
multis*, Trib. Como, 24.5.2017: "la relazione giurata a norma
dell'art. 160, II co. l.f. si pone come presupposto per
l'ammissione alla procedura, la cui mancanza comporta
l'inammissibilità della proposta e non può essere utilmente
colmata dal ricorso del Tribunale alla facoltà, prevista

dall'art. 162 l.f., di assegnare un termine per l'integrazione della domanda e la produzione di nuovi documenti: tale strumento non può consentire di supplire ad una carenza iniziale nel corredo documentale che deve accompagnare il ricorso di concordato preventivo");

- della violazione del divieto di alterare l'ordine delle cause di prelazione (art. 160, comma 2, L.F.), atteso che il piano prevede la soddisfazione dei creditori chirografari in misura superiore a quella proposta per i crediti prelatizi (Cass. 10884/2020 che, per l'ipotesi di privilegio generale sui mobili - come nel caso di specie -, ha concluso che, in mancanza di apporti esterni alla massa, non è possibile destinare le risorse derivanti dal patrimonio del debitore ai creditori chirografari se non dopo aver soddisfatto integralmente tutti i privilegiati generali: *"In costanza di concordato preventivo, il pagamento dei creditori chirografari è subordinato all'integrale soddisfazione dei crediti muniti di privilegio generale, per i quali, a norma dell'art. 160, comma 2, l. fall., è ammissibile un soddisfacimento parziale solamente ove il patrimonio mobiliare del debitore sia incapiente. In tal caso il soddisfacimento dei creditori chirografari potrà dipendere esclusivamente dalla presenza di beni immobili privi di titoli di prelazione, nonché da liquidità estranee al patrimonio del debitore stesso");*
- della inidoneità della relazione del professionista attestatore a rappresentare una valida fonte informativa per i creditori chiamati a votare la proposta in quanto non consente di valutare l'effettiva consistenza dell'attivo concordatario. In particolare: non è stato indicato alcun elemento concreto che possa giustificare l'incremento dei flussi generati dalla prosecuzione dell'attività come prospettato nel piano (i ricavi passerebbero da € 140.024 realizzati nel 2020 a € 293.000,00 nel 2022, € 361.750,00 nel 2023, € 398.625,00 nel 2024, € 438.687,50 nel 2025 ed €

462.971,88 nel 2026): nella relazione del professionista attestatore l'aumento esponenziale dei ricavi e il "raddoppio della produzione editoriale" sono ricollegati alla futura elaborazione di un "rinnovato progetto editoriale", allo stato non ancora predisposto ("a fondamento delle previsioni dei flussi economici e finanziari del Piano" è infatti posta la futura "predisposizione di un piano editoriale annuale che preveda almeno 18 novità da pianificare volgendo l'attenzione al mercato, anche con il contributo di risorse umane esterne"), con conseguente assenza di un elemento indispensabile per pervenire all'attestazione di fattibilità del piano. Inoltre, non è stato fornito alcun elemento che possa indurre a ritenere congruo il valore (€ 340.000,00, pari al 10% del prezzo di copertina) attribuito al magazzino, definito "molto vecchio e di difficile commercializzazione", di cui l'attestatore rileva la "difficoltà di valutarne la congruità";

P.Q.M.

dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo proposta da NUOVI EQUILIBRI S.R.L. "IN LIQUIDAZIONE";

dispone la comunicazione del presente provvedimento al proponente ed all'ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Civitavecchia, 11/11/2021

Il Presidente